

Servizio Anticipi su Fatture - Documenti Dimostrativi Commerciali Italia

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca di Credito Popolare Società Cooperativa per Azioni

GRUPPO BANCARIO BANCA DI CREDITO POPOLARE

Corso Vittorio Emanuele 92-100 – 80059 Torre del Greco NA

Tel.: 081/3581 -111 PBX – Fax: 081/8491487

E-mail: direzione generale@bcp.it - Sito internet: www.bcp.it

n° 4708/40 di iscrizione all'Albo delle banche presso la Banca D'Italia

Codice ABI: 5142

Soggetta all'attività di vigilanza e controllo di Banca D'Italia

In caso di Offerta Fuori Sede riquadro da compilare a cura del soggetto che entra in rapporto con il Cliente	
Dati, qualifica e numero iscrizione all'Albo del soggetto che entra in rapporto con il Cliente	

CHE COS'E' IL SERVIZIO DI ANTICIPI SU FATTURE / DOCUMENTI COMMERCIALI ITALIA

L'operazione di anticipazione su fatture / documenti commerciali Italia è analoga all'apertura di credito, dalla quale si differenzia per la presenza di documenti relativi a rapporti commerciali che il cliente è tenuto ad esibire/consegnare a fronte delle richieste di anticipazione. La banca mette a disposizione del cliente le somme di tali crediti non ancora scaduti vantati da quest'ultimo entro il limite dell'affidamento concesso, in tal modo il cliente consegue la "monetizzazione" anticipata di un proprio credito verso un terzo, con il cui incasso – con o senza apposito mandato del cliente o da cessione del credito *pro solvendo* da parte di questi – la banca ottiene il rimborso delle somme anticipate al cliente. L'operazione può essere, secondo le valutazioni della banca, assistita da idonea garanzia.

In caso di anticipazione concessa dalla Banca a fronte di documenti di conformità per la prima immatricolazione di auto/moto veicoli di nuova fabbricazione, il cliente deve sapere che i documenti materialmente consegnati restano costituiti in *pegno* in favore della Banca, per cui la disponibilità dell'auto/moto veicolo è subordinata all'integrale rimborso della anticipazione concessa entro la scadenza convenuta. Per i Certificati di Conformità dematerializzati, non essendone possibile la consegna fisica, la Banca provvede a bloccarli, tramite una procedura informatica interna, presso gli archivi UNRAE (Unione Nazionale Rappresentanti case Automobilistiche Estere) segnalandoli come "anticipati". Lo "sblocco" sarà eseguito solo a seguito dell'integrale rimborso dell'anticipazione effettuata dalla banca.

Dal punto di vista strettamente operativo, l'importo risultante dai documenti giustificativi del credito (al netto dell'IVA) presentati alla banca viene addebitato, al netto dello scarto prudenziale convenuto (di regola pari al 20 % del credito anticipato), sul conto anticipi con contestuale accredito al conto ordinario. L'anticipo dovrà essere restituito entro la scadenza convenuta (differenziata a seconda della tipologia di crediti anticipata).

In caso di mancato pagamento o rimborso di quanto anticipato alla scadenza convenuta, la banca può addebitare il conto corrente ordinario ed accreditare il conto anticipi della partita in precedenza anticipata senza la necessità di darne avviso al cliente.

Gli interessi debitori sul conto anticipi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e comunque al termine del rapporto per cui sono dovuti; gli stessi sono addebitati sul corrispondente conto corrente ordinario il primo marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati o alla data di chiusura del rapporto.

L'apertura di credito per anticipazione su fatture e documenti dimostrativi commerciali Italia è regolata, quindi, in conto corrente ordinario e in conto anticipi nonché dalle norme che regolano il *pegno*; per quanto non espressamente indicato nel presente, si fa rinvio ai Fogli Informativi rispettivamente dei *Conti Correnti Ordinari per Clientela al Dettaglio e per le Imprese (non consumatori)* ed al Foglio Informativo delle *Aperture di Credito In Conto Corrente* nonché al Foglio Informativo delle *Garanzie Ricevute*.

Principali Rischi del Servizio:

- Variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tasso d'interesse e spese) ove contrattualmente previsto e/o in dipendenza delle condizioni di mercato laddove sia prevista una remunerazione del conto anticipi con tasso indicizzato ad un parametro di riferimento (normalmente Euribor);
- La banca si riserva di valutare nel merito creditizio le singole richieste, ammettendo o meno a suo insindacabile giudizio, i crediti presentati per l'anticipazione;
- Rischio di insolvenza: nel caso di crediti presentati dal cliente per i quali non sia intervenuto il pagamento da parte del terzo debitore, la banca provvederà ad addebitare il cliente della somma anticipata;
- Nel caso di mancato rimborso da parte del cliente stesso dei documenti riferibili ai certificati di conformità auto/moto anticipati, allo scopo di chiudere le partite dell'anticipazione, la banca potrà utilizzare detti documenti al fine di procedere all'acquisto in proprio o alla vendita a terzi delle auto / moto in parola oppure addebitare il conto corrente ordinario (ove capiente) ed accreditare il conto anticipi. Solo in tale ultima ipotesi i documenti saranno restituiti nella disponibilità del cliente.
- Nel caso in cui il cliente conceda una dilazione di pagamento al suo debitore, la banca è libera di non accettare il differimento della scadenza dell'anticipazione e procedere con il rientro dell'anticipazione addebitando il conto ordinario e accreditando il conto anticipi.

CONDIZIONI ECONOMICHE

AFFIDAMENTI E TASSI	
Tasso Annuo Debitore Nominale in Conto Anticipi Entro Fido per accordati fino a € 50.000	Max 10,00 %
Tasso Annuo Debitore Nominale in Conto Anticipi Entro per accordati tra €50.000 e €200.000	Max 9,40 %
Tasso Annuo Debitore Nominale in Conto Anticipi Entro Fido per accordati oltre € 200.000	Max 7,50 %
Tasso Annuo Debitore Nominale in Conto Anticipi Fuori Fido (massimo applicabile)	Max 10,00 %
(Tassi massimi applicati Fissi o Variabili con floor (parametro di riferimento + Spread)* in base agli accordi che intervengono di volta in volta con il cliente)	
*Qualsiasi sia il valore dell'indice di riferimento fissato nel contratto, ai fini del calcolo del tasso di interesse, detto valore non potrà comunque essere inferiore ad una soglia dello 0,010% (clausola floor), soglia che andrà maggiorata dello spread previsto dal contratto per determinare il Tasso minimo. Variazione sostanziale o cessazione di un indice di riferimento In caso di variazione sostanziale o cessazione dell'indice di riferimento applicato al contratto, la Banca adotterà un indice sostitutivo come specificato nel "Piano internet in caso di variazione sostanziale o cessazione degli indici di riferimento" pubblicato nella sezione "Trasparenza" del sito internet www.bcp.it, in conformità con il Regolamento (UE) 2016/1011 (cd. Benchmark Regulation – BMR che specifica le azioni da intraprendere nell'eventualità in cui si verifichi una variazione sostanziale o la cessazione dell'indice di riferimento applicato ad un contratto) e secondo le modalità riportate nel contratto.	
Calcolo Interessi	<i>Eseguito con riferimento alla durata dell'anno civile</i>
Tasso di mora	Tasso debitore nominale annuo in assenza di Fido maggiorato di 2 punti, comunque nel rispetto dei limiti fissati in materia di usura dalla legge 108/96 e successive modifiche ed integrazioni
Tasso minimo	Limite percentuale al di sotto del quale non potrà mai scendere il tasso di interesse dovuto dal cliente sulle somme utilizzate ed è calcolato sommando allo spread contrattuale lo 0,010%

Commissione Annuale di Messa a Disposizione Fondi
(addebito trimestrale 0,50%)

Max 2,00 %

Si rinvia al foglio informativo degli Affidamenti in Conto Corrente e dei Conti Correnti Ordinari per Clientela al Dettaglio/Imprese, oltre che al foglio informativo dei Servizi di Incasso e Pagamento per le altre condizioni la cui misura non è stata espressamente riportata.
Imposta di Bollo in base alla normativa vigente

QUANTO PUO' COSTARE IL FIDO

Accordato	Utilizzo Medio nel Trimestre	Tasso Debitore Nominale Annuo	Commissione Annuale di Messa a Disposizione Fondi Annuale	Spese e commissioni Presentazione fattura	TAEG
5.000	5.000	10,00 %	2,00 %	0	12,55 %

In ogni caso il Tasso Effettivo Globale applicato non potrà mai superare il Tasso Limite pro tempore vigente calcolato in conformità con il quadro normativo e regolamentare di riferimento. Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall'art. 2 della Legge sull'usura (L.n. 108/1996), relativo alle operazioni di "anticipi e sconti commerciali", può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca (www.bcp.it).

Altre Spese

Condizioni relative al Servizio di Incasso/Trattamento Fatture – Documenti Dimostrativi Commerciali Italia per accordati da 5.000 €

Commissioni	
Commissione per lavorazione distinta*	0 €
Commissione per lavorazione fatture/contratti/documenti	0 €
Commissione per proroga fatture/contratti/documenti	15,00 €
Commissione per radiazione/storno per singola fatt/contr/docum	100,00 €

*in caso di presentazioni di distinte per anticipazioni su fatture/altri documenti con cessione del credito notificata al debitore ceduto, le stesse saranno frazionate in tante distinte per quanti sono i diversi debitori ceduti dei documenti presentati.

Giorni e percentuali di anticipabilità					
	Fatture	Documenti Vari	Certificati di Conformità Auto	Notule Asl	Crediti IVA
Giorni ammissibilità Massimi	150 (fissi)	150 (fissi)	150 (fissi)	180 (fissi)	180 (fissi)
Giorni di radiazione	15 (lavorativi)	15 (lavorativi)	15 (lavorativi)	15 (lavorativi)	15 (lavorativi)
Giorni di accredito	0	0	0	0	0
Percentuale di anticipabilità	80 %	80 %	80 %	70 %	100 %

ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE

Recupero spese servizio visure ipocatastali (Il recupero spese per visure ipocatastali è connesso all'importo effettivamente corrisposto dalla Banca al/ai fornitore/i del servizio)		max 250,00 €
Recupero spese postali: Busta Normale	Busta Normale	1,00 €
	Busta Pesante (peso > di 20 grammi)	1,40 €

Recupero spese invio corrispondenza	Ordinaria	1,00 €
	Raccomandata	5,00 €
Ricerca e copia documenti, per ogni documento richiesto oltre al recupero di eventuali spese richieste da enti terzi (banche, amministrazioni pubbliche, altro)		5,00 €

DISCONOSCIMENTO OPERAZIONI NON AUTORIZZATE

È il processo attraverso il quale il cliente può richiedere il rimborso e/o la rettifica di un'operazione che non ha autorizzato o che non è stata correttamente eseguita. Un'operazione di pagamento è "non autorizzata" quando manca il consenso del cliente all'esecuzione della stessa; si definisce, invece, non correttamente eseguita quando l'esecuzione non è conforme alle istruzioni impartite dallo stesso (ad es. importo non corretto). In tali casi, il cliente deve prontamente effettuare il disconoscimento secondo le modalità indicate nella Guida "Operazioni non autorizzate o non eseguite correttamente, su frodi e disconoscimenti", compilando il "Modulo disconoscimento operazioni di pagamento" – entrambi pubblicati nella sezione denominata "Disconoscimenti" ed alla pagina "Trasparenza" del sito www.bcp.it – avendo cura di fornire tutte le informazioni/documenti utili alla disamina dell'operazione oggetto di disconoscimento. La banca e/o Nexi (per le operazioni con carta di credito e carta di debito) è tenuta ad analizzare la segnalazione e – ove sussistano i requisiti – a rimborsare il Cliente (in maniera definitiva o salvo buon fine) entro il primo giorno lavorativo successivo alla data di ricezione del disconoscimento, assicurando che la data valuta dell'accredito non sia successiva a quella dell'addebito dell'operazione. La banca e/o Nexi non subordina la presa in carico della pratica di disconoscimento ed il conseguente eventuale relativo rimborso alla richiesta di documentazione integrativa (es. copia della denuncia/querela presentata all'Autorità di Pubblica Sicurezza, copia di e-mail, sms, registro delle telefonate...) che, in ogni caso, potrà essere richiesta al Cliente ai fini dell'istruttoria in un momento successivo. Qualora, anche successivamente, risulti che l'operazione era stata autorizzata e/o che la richiesta non fosse fondata, la banca e/o Nexi ha diritto di ottenere la restituzione dell'importo dal cliente. Non possono essere disconosciute le operazioni compiute da oltre 13 mesi rispetto al momento in cui è effettuata l'operazione, oppure entro 8 settimane in specifiche circostanze. Nel caso in cui il cliente non sia soddisfatto dall'esito della richiesta di disconoscimento, può formulare un reclamo, ricorrere alla risoluzione alternativa delle controversie (ADR) o all'Autorità competente ovvero di presentare esposto alla Banca d'Italia.

CLAUSOLE CONTRATTUALI RELATIVE A:

Aperture di credito e facoltà di recesso

Le aperture di credito che la Banca concede al Correntista sono soggette alle seguenti statuizioni:

- il Correntista può utilizzare la linea di credito in una o più soluzioni -nell'ambito del fido accordatogli- solo su presentazione dei supporti documentali specificamente richiesti dalla tipologia dell'affidamento. Se la linea di credito è concessa in forma rotativa, solo a seguito di regolare ripiano può essere riutilizzata sempre su presentazione dei necessari supporti documentali;
- se l'apertura di credito è a tempo determinato, il Correntista è tenuto ad eseguire alla scadenza il pagamento di quanto da lui dovuto per capitale, interessi, spese, imposte, tasse e ogni altro accessorio, anche senza una espressa richiesta della Banca;
- se l'apertura di credito è a tempo determinato, la Banca può, recedere dal contratto, con effetto immediato, prima della scadenza del termine, ove ricorra taluna delle ipotesi di cui all'art. 1186 del codice civile o se sussista altra giusta causa. Se l'apertura di credito è a tempo indeterminato, la Banca può, recedere dal contratto in qualsiasi momento con il preavviso di cinque giorni. Qualora ricorra taluna delle ipotesi dell'art. 1186 del codice civile, o sussista altro giustificato motivo, la Banca può recedere senza preavviso, con effetto immediato. Con le modalità e gli effetti di cui sopra la Banca può ridurre l'ammontare della somma messa a disposizione del Correntista o sospendere l'ulteriore utilizzo. Per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al Correntista, con lettera raccomandata a/r, un preavviso non inferiore ad un giorno;
- Il Correntista ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento senza penalità e senza spese con effetto di chiusura dell'operazione mediante pagamento di quanto dovuto. In ogni caso il recesso ha l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo del credito concesso

Tempi massimi di chiusura del rapporto

Non oltre un mese dalla data in cui acquista efficacia il recesso con pagamento di quanto dovuto alla Banca.

Reclami e Risoluzione Stragiudiziale delle Controversie

Il cliente può presentare un reclamo in forma scritta, anche per lettera raccomandata A/R, a Gruppo Banca di Credito Popolare – Gestione Reclami, C.so Vittorio Emanuele 92/100, 80059 Torre del Greco (NA) o per via telematica a reclami@bcp.it (le altre modalità sono consultabili sul sito internet della Banca).

La Banca è tenuta a fornire risposta scritta entro 60 giorni dalla data di ricezione del reclamo per i reclami relativi ai servizi bancari, entro 45 giorni per i reclami in materia di intermediazione assicurativa ed entro 60 giorni per i reclami attinenti ai servizi di investimento ed alla gestione collettiva del risparmio 15 giorni lavorativi per i servizi di pagamento.

Se il reclamante non è soddisfatto dell'esito del reclamo o non ha ricevuto risposta entro i termini suddetti, prima di ricorrere al Giudice Ordinario, può rivolgersi:

- per i reclami relativi ai servizi bancari, all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), per il quale può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, o chiedere presso le filiali della Banca d'Italia o della Banca, ove è disponibile la Guida all'Arbitro Bancario Finanziario, pubblicata anche sul sito internet della Banca stessa. Il ricorso all'ABF assolve alla condizione di procedibilità della domanda giudiziale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 04/03/2010 n. 28;
- per i reclami relativi all'intermediazione assicurativa, può rivolgersi direttamente all'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) utilizzando lo specifico modello disponibile sul sito www.ivass.it ;
- per i reclami relativi ai servizi d'investimento e la gestione collettiva del risparmio (violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza), può rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) per il quale può consultare il sito www.acf.consob.it; il ricorso all'ACF assolve alla condizione di procedibilità della domanda giudiziale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 04/03/2010 n.28. Si precisa che il diritto di ricorrere all'Arbitro medesimo non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti;
- ad altri organismi di soluzione stragiudiziale delle controversie quale ad esempio, il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie finanziarie e societarie – ADR, consultando il sito www.conciliatorebancario.it

Anche in assenza di formale reclamo alla Banca, il cliente che intenda esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente, assistito dall'avvocato, ad esperire il procedimento di mediazione previsto al citato art. 5 del D. Lgs. 28/2010 presso il Conciliatore Bancario Finanziario sopra indicato oppure presso un organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

Il cliente ha altresì la facoltà di presentare esposti alla Filiale della Banca d'Italia - insediata nel territorio dove l'intermediario ha la direzione generale - per segnalare i comportamenti che ritiene irregolari o scorretti da parte della Banca.

LEGENDA

Certificati di Conformità Auto	<i>Il "certificato di conformità" è un documento che attesta la corrispondenza dell'auto a tutte quelle disposizioni e leggi che sono in vigore nell'Unione Europea e, pertanto, la vettura può circolare in qualsiasi Stato membro. Questo certificato può essere rilasciato alle auto che hanno ottenuto l'omologazione CE dal 29 aprile 2009 in poi.</i>
Conteggio interessi	<i>Gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ogni anno e, comunque, al termine del rapporto per cui sono dovuti. Gli interessi debitori maturati sono contabilizzati separatamente rispetto alla sorte capitale. Tali interessi divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo rispetto a quello in cui sono maturati o alla data di chiusura del rapporto con addebito sul conto corrente ordinario. La somma addebitata è considerata sorta capitale</i>
Cessione di credito	<i>Contratto con il quale un soggetto (cedente) trasferisce ad un altro (cessionario) un credito vantato verso un terzo (debitore ceduto)</i>
Cessione Pro Solvendo	<i>Il cedente è responsabile non solo dell'esistenza e della validità del credito trasferito al cessionario, ma anche della solvibilità del debitore ceduto, con la conseguenza che il cedente è liberato solo se il debitore ceduto abbia eseguito il</i>

	<i>pagamento</i>
Commissione per proroga fattura/contratto/documento	<i>Commissione unitaria applicata nel caso di proroga della fattura/contratto/documento.</i>
Commissione per la radiazione	<i>Commissione unitaria applicata alla fattura/contratto/documento alla/al quale sono stati applicati i gg. radiazione.</i>
Conto Principale	<i>Si definisce Conto Principale del cliente, il rapporto di conto corrente su cui sono addebitati, per praticità, una serie di spese e commissioni legate a vari altri servizi/rapporti di cui usufruisce e/o è titolare il cliente presso la Banca (ad esempio: il recupero spese postali per comunicazioni, avvisi anche se riferiti ad altri rapporti di conto, libretto, mutui, ecc.; la commissione di messa a disposizione fondi per affidamenti concessi su altro conto corrente diverso dal principale).</i>
Giorni di ammissibilità anticipo	<i>Giorni da sommare alla data di emissione della fattura/contratto/documento per determinare la data limite di scadenza della/o stessa/o ammessa per effettuare l'anticipo.</i>
Giorni di radiazione fattura/contratto/documento	<i>Giorni di tolleranza aggiunti alla data di scadenza della fattura/contratto/documento prima dell'addebito della/o stessa/o o prima di procedere alla determinazione dell'insoluto.</i>
Giorni di accredito	<i>Giorni di scarto tra la valuta di addebito del c/anticipi e la valuta di accredito del c/ordinario.</i>
Percentuale di anticipabilità	<i>Percentuale massima anticipabile sull'importo delle fatture/altri documenti.</i>
Commissione per la messa a disposizione dei fondi /CDF	<i>Commissione che remunera la Banca per il suo impegno a tenere a disposizione del cliente una somma di denaro. Viene calcolata sull'importo dell'affidamento concesso, per il periodo di durata dell'apertura di credito, a prescindere dall'effettivo utilizzo ed è liquidato in occasione dell'emissione dell'estratto conto periodico. La modalità di calcolo di tale corrispettivo è la seguente: l'importo dell'apertura di credito viene moltiplicato per il numero dei giorni di disponibilità dello stesso nel periodo di liquidazione e per la percentuale indicata nella sezione condizioni economiche del presente contratto, diviso il numero dei giorni che compongono l'anno solare. Il corrispettivo sulla messa a disposizione dei fondi è, inoltre, specificamente evidenziato e rendicontato con cadenza massima annuale, con l'indicazione dell'effettivo utilizzo del periodo, sempre considerato che il Cliente potrà recedere in ogni momento</i>
Disponibilità delle somme versate	<i>Numero di giorni successivi alla data dell'operazione dopo i quali il cliente può utilizzare le somme versate</i>
Fido o affidamento	<i>Somma che la banca si impegna a mettere a disposizione del cliente oltre il saldo disponibile</i>
Saldo disponibile	<i>Somma disponibile sul conto che il correntista può utilizzare.</i>
Sconfinamento extrafido	<i>Somma che la banca ha accettato di pagare quando il cliente ha impartito un ordine di pagamento (assegno, domiciliazione utenze, ecc.) senza avere sul conto corrente la disponibilità. Si ha sconfinamento anche quando la somma eccede il fido utilizzabile.</i>
Spese postali	<i>Spese sostenute per le operazioni di produzione ed invio della corrispondenza, e/o di contabili e/o comunicazioni varie o estratto conto, effettuate con <u>procedura automatizzata</u> da parte di strutture centrali della Banca:</i> - busta normale: il peso non supera i 20 grammi - busta pesante: il peso supera i 20 grammi
Tasso debitore annuo nominale	<i>Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento. Gli interessi sono poi addebitati sul conto ordinario</i>
Tasso minimo	<i>Limite percentuale al di sotto del quale non potrà mai scendere il tasso di interesse dovuto dal cliente sulle somme utilizzate.</i>

Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	<i>Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'economia e delle finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell'operazione e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.</i>
TAEG	<i>Il Tasso Annuo Effettivo Globale è un indicatore che rappresenta - in forma percentuale su base annua - il costo totale del credito comprensivo di tutti gli impegni (prelievi, rimborsi e spese) esistenti e futuri, oggetto di accordo tra la Banca ed il cliente. Il TAEG è comprensivo degli interessi e di tutti i costi, inclusi gli eventuali compensi di intermediari, le commissioni e tutte le altre spese che il cliente deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui la Banca è a conoscenza escluse le spese notarili.</i>